

STATUTO

**CEPAS MARIA SS. DELLA
CONSOLAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PATERNOPOLI AV VIA PIANO 6

Numero REA: AV - 205272

Codice fiscale: 92007320648

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "C"
 AL N.3389
 DI RACCOLTA

Statuto Della Cooperativa

“ CEPAS Maria SS. Della Consolazione Cooperativa Sociale “

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione- denominazione)

E' costituita una Società cooperativa sociale denominata **“CEPAS Maria SS. Della Consolazione Cooperativa sociale”**. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Sede-Durata)

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Paternopoli (Avellino) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni attuative del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'Estero perché nel territorio della comunità Europea

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti o sciolta anticipatamente con delibera straordinaria dell'Assemblea dei soci

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, che - non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle

	disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui	
	alle legge n 381 del 1991 - ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività costituenti	
	l'oggetto sociale, alla gestione di servizi socio sanitari ed educativi di	
	cui all'art.1 lett. a della legge 381 del 1991, incluse le attività di cui	
	all'art. 2, comma 1, lettere a),b),c),d),l) e p) del decreto legislativo n	
	112 del 2017 .	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi	
	sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,	
	il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa nel rigoroso rispetto delle prescrizioni legislative in	
	materia di cooperative si riconosce anche nei valori della Società	
	San Vincenzo De Paoli;	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei	
	soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve	
	cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,	
	nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo	
	volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	

	modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi	
	tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri	
	soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei	
	rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come	

	più oltre determinati, la Cooperativa per il perseguimento delle finalità	
	di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n 381 del 1991, si prefigge	
	di svolgere attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, incluse	
	le attività da tale norma richiamate, di cui all'art. 2, comma 1, lettere	
	a); b); c); d); l); e p) del decreto legislativo n 112 del 2017 recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, rivolte	
	principalmente, anche se non esclusivamente, ad anziani, minori,	
	indigenti, homeless, disabili, a partire da un'impostazione di	
	cooperazione con il territorio. Pertanto, nell'ambito e nei limiti di	
	quanto sopra, la Cooperativa può gestire, stabilmente e	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ovvero stipulando	
	apposite convenzioni, con enti pubblici e privati o ecclesiastici, anche	
	attraverso la partecipazione a gare ed appalti, le seguenti attività:	
	• gestire case albergo per anziani, comunità tutelari	
	per le persone non autosufficienti, comunità	
	alloggio, residenze protette, r.s.a. case famiglia e	
	altre strutture residenziali e semiresidenziali rivolte	
	all'accoglienza di anziani, disabili, minori e più in	
	generale vittime di disagio sociale;	
	• gestire e organizzare interventi e servizi sociali di	
	cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e legge 22	
	giugno 2016 n. 112;	
	• gestire, anche stipulando convenzioni con medici e	
	personale specializzato, poliambulatori, consultori e	
	centri di prevenzione;	

	• gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione;	
	• gestire organizzare servizi residenziali semi	
	residenziali e domiciliari di accoglienza e	
	socializzazione per centri polifunzionali, gruppi	
	appartamento, servizi per l'orientamento e il benessere del	
	cittadino anziano, telesoccorso, teleassistenza, nonché ogni	
	altro servizio previsto dalla legge e indirizzato alle categorie	
	suddette; centri di accoglienza profughi e rifugiati e ogni altro	
	servizio finalizzato a realizzare interventi di assistenza	
	• gestire centri sociali e centri terapeutici territoriali	
	con annessi servizi per l'utenza;	
	• gestire ludoteche, asili nido, scuole materne,	
	primarie e secondarie, centri polivalenti,	
	• organizzare e gestire colonie estive , invernali e ogni	
	altra attività che sia finalizzata a promuovere la	
	socialità tra anziani o minori e a valorizzare il	
	legame con il territorio;	
	• curare la formazione extra-scolastica finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica ed al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione	
	del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
	• promuovere e gestire corsi professionali per il	
	recupero delle attività artigianale e mestieri del	
	territorio nonché iniziative di animazione, creative	

	e ricreative e ogni altra attività culturale di interesse	
	sociale;	
	• promuovere iniziative di animazione, creative e	
	ricreative in campo sociale, culturale e sportivo;	
	• gestire e valorizzare beni confiscati alla criminalità	
	organizzata e più in generale beni pubblici o privati	
	inutilizzati o che versano in stato di abbandono.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge,	
	la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o	
	affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo	
	svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato,	

	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo	
	sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà altresì partecipare in altri enti associativi, del	
	terzo settore, fondazioni sia pubblici che privati.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni	
	di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi	
	previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto	
	sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	

	1) soci lavoratori , che per professione, capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa,	
	svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, cooperare per lo sviluppo della	
	cooperativa stessa, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione,	
	capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con	
	gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo	
	mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2) soci volontari , persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge si riconoscono nei valori	
	della Società di San Vincenzo De Paoli ;	
	3) soci fruitori , persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	

	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base	
	alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire con delibera del consiglio o assemblea	
	una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527,	
	comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare	
	la loro formazione, e in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al	
	momento dell'ammissione, comunque per un periodo non superiore	
	a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento con un preavviso di almeno due mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del	
	presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa	
	o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a	
	godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente	

	statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di	
	amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci	
	cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;	
	b. l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o	
	capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c. l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d. la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere	
	ammesso;	
	e. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore , oltre a	

	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e, dovrà inoltre	
	indicare nella domanda di ammissione:	
	• l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze e abilitazioni possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	• l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e, dovrà inoltre	
	indicare nella domanda di ammissione:	
	• l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dai regolamenti interni, la	
	dichiarazione di essere a conoscenza delle prescrizioni	
	e dei limiti imposti dall'art. 2 della legge 8 novembre	
	1991, n. 381;	
	• l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore , oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e, dovrà inoltre nella	
	domanda di ammissione esprimere la scelta se usufruire in proprio	
	e/o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa ;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se	

	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d), ed e, relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la	
	sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo	
	di posta elettronica;	
	2. la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda:	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella	

	nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati :	
	1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	2. del capitale sottoscritto prevedendo :	
	a. per i soci lavoratori a sottoscrivere una quota	
	minima di euro 250	
	b. per soci volontari a sottoscrivere una quota	
	minima di euro 150	
	c. per i soci fruitori a sottoscrivere una quota	
	minima di euro 100	
	d. per i soci speciali a sottoscrivere una quota	
	minima di euro 150	
	3. dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	4. del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta del Consiglio di amministrazione;	
	5. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti che precedono sono ulteriormente obbligati:	

	• non aderire ad altre società che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplichino attività	
	concorrente, nonché a non prestare lavoro a	
	favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto	
	uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione accordata in considerazione della	
	tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle	
	modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	• a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per	
	la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti da 1 a 5 sono ulteriormente obbligati:	
	• a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto da eventuali specifici	
	regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	

	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata e/o	
	posta elettronica certificata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento	
	della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	a. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	b. per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa	
	la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e	
	dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo	
	quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	

	d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi	
	almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta certificata alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa è responsabile	
	verso la società e verso terzi secondo le prescrizioni dell'art. 2536	
	del c.c.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	

	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b. nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6	
	della L. 142/2001;	
	c. nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato;	
	d. nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via	
	definitiva la fruizione dei servizi;	
	e. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	f. previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non	
	adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	g. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	h. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di	

	lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo;	
	i. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dallo statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento e/o posta certificata. L'esclusione comporta in	
	ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata,	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai	
	successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La	
	liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e	

	il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro i due anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di	
	amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) f) e h)	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sopraprezzo, o del pagamento della prestazione	
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	

	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui	
	all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. E che non avvalgono delle	
	prestazioni della cooperativa.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 1.000.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero	
	uno, lettera b) del presente statuto.	

	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di	
	amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così	
	come previsto al successivo articolo 19.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio	
	di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve	
	pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo	
	complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o	
	limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a. il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per	

	i soci cooperatori;	
	b. qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c. ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	membro dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione;	
	d. I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	☐ 1 voto fino a 5000 euro di capitale sottoscritto;	
	☐ 2 voti oltre 5.000 euro e fino a 15.000 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	☐ 3 voti oltre 15.000 euro di capitale sottoscritto;	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi	
	tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da	
	essi portati;	
	a) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla	
	loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è	

	fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	
	a. da un numero illimitato di quote o di azioni	
	dei soci cooperatori il cui valore minimo è	
	fissato a Euro 50 , il cui valore massimo e la	
	quota posseduta da ciascun socio non potrà	
	essere superiore ai limiti consentiti dall'art.	
	2525 del codice civile;	
	b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per lo sviluppo	
	tecnologico e per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo	
	22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge , per statuto o per	
	disposizione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né	

	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa rilascia apposita dichiarazione attestante il numero	
	delle quote sottoscritte.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il	
	diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio decorre dalla data di entrata in vigore del	
	presente statuto e termina il 31 dicembre dello stesso anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a. a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11	
	della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c. a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7	
	della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e. ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione	
	della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la	
	misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai	

	sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge	
	3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai	
	sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti	
	per ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	• ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	• qualifica professionale,	
	• compensi erogati,	
	• tempo di permanenza in cooperativa,	
	• tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti	
	e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma	
	di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. l'organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a. approva il bilancio e destina gli utili;
- b. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c. delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci
sovventori;
- d. procede alla nomina e revoca del Consiglio di
amministrazione;
- e. procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o
del revisore legale dei conti;
- f. determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori ed all'organo di controllo o revisore
legale dei conti se nominato;
- g. delibera di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
- h. provvede alle modifiche dello statuto;
- i. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi

	dell'articolo 23 del presente statuto;	
j.	delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
k.	approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e eventuali altri	
	regolamenti interni;	
l.	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
m.	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
n.	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto	
	g deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata	
	presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere affisso nei locali della sede	
	legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicata ai	

	soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che	
	garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica,	
	lettera raccomandata A/R , fax , consegna a mano controfirmata per	
	ricevuta, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 60 giorni dalla	
	richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo	
	se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i	
	componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti	
	ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	

	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta	
	eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo	
	articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società	
	o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di	
	due terzi dei presenti o rappresentati.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno	
	diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel	
	libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	

	della votazione;	
	b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'organo	
	di controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o	
	dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche e/o enti associativi sono rappresentati in	
	Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto	

	dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di	
	mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa,	
	per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente	
	deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea generale tanto in sede ordinaria che straordinaria è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La	
	nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina,	
	di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i	
	rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica,	
	di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	

	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia	
	scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei	
	soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e	
	dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad	
	un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	

	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,	
	a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i	
	componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione	
	può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua	
	impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario	
	della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	

	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il	
	Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale	
	sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o	
	non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed	
	all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la	

	necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora	
	quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli	
	Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni	
	socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di	
	amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e	
	Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena	
	prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe	
	ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa,	
	nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la	
	sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui	
	all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti,	
	se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)		
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera	
	d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera	
	d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
TITOLO VIII		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 39 (Regolamenti)		
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di	
	amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e		
devoluzione)		
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	

	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di	
	una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice	
	civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, il	
	superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo	
	per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le	

42 di 42